



SENTENZA - 201/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Marzia de Falco Giudice rel.

Michele Minichini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **74533** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

Guida Luciano, nato il 16/8/1974 a Pietradefusi ed ivi residente in via Cupa Viaticale n.

5 (C.F. GDULCN74M16G611K), convenuto contumace.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 aprile 2025, il S.P.G. Gaetano Gigliano, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 13/11/2024, la Procura Regionale evocava in giudizio Guida Luciano, onde sentirlo condannare al pagamento in favore dell'INPS dell'importo di € 10.000,00 (di cui euro 7.499,29, da lui percepiti a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo dall'ottobre 2019 al dicembre 2020), ed euro 2.500,71, a titolo di danno da disservizio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea,

dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 18/9/2019, omettendo di indicare in essa di disporre di un patrimonio mobiliare (quote di partecipazione societarie) superiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio, in violazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4 (conv. in L. 28/3/2019 n. 26).

In particolare, il Requirente contabile ha appurato, attraverso l'espletata attività istruttoria, che ha tratto spunto dall'informativa prot. 0000147/2024 della Guardia di Finanza, che nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee presentata dal Guida, questi aveva autocertificato di essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore alla soglia indicata dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019, laddove dagli accertamenti era emerso che il predetto possedeva quote di partecipazione societarie per complessivo euro 271.626,00.

Stante l'omessa dichiarazione di tali disponibilità patrimoniali, il richiedente era risultato in possesso dei requisiti reddituali richiesti per poter accedere al ridetto beneficio. Le descritte circostanze avevano indotto altresì l'INPS ad intraprendere una procedura di recupero dell'indebitato, n. 16462346.

Per tali fatti, il Guida è stato indagato per il reato p. e p. dall'art. 316 ter (indebita percezione di provvidenze pubbliche), oltre che per il reato previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del R.d.C. nonché l'imputabilità a titolo di dolo all'odierno convenuto della predetta erogazione indebita, il Requirente contabile si è altresì soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale ha fatto proprie le considerazioni svolte nella sentenza n. 468/2022 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nella quale il Reddito di Cittadinanza è stato definito alla stregua

di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obbiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblicistica.

Il convenuto, benché ritualmente citato, non si costituiva.

Nella pubblica udienza odierna il PM ha confermato l'atto introduttivo del giudizio, insistendo in particolare per il riconoscimento della sussistenza di giurisdizione contabile nell'esaminata fattispecie nonché della fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

B. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Guida Luciano per il danno erariale di € 7.499,29, pari a quanto da lui percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dall'ottobre 2019 al dicembre 2020, essendo l'ammissione al beneficio in parola, avvenuta sulla base di dichiarazione, da parte del percettore, di circostanze non rispondenti al vero (consistenza del patrimonio mobiliare).

C. Così delineata la fattispecie oggetto di causa, il Collegio deve pregiudizialmente statuire riguardo la sussistenza della giurisdizione contabile in materia di percezione del reddito di cittadinanza, questione che viene sollevata d'ufficio e non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 C.G.C., trattandosi di questione di puro diritto afferente alla verifica dello *ius dicere* in capo all'organo giudicante ossia del potere di esplicitare la funzione giurisdizionale se

non devoluta ex lege ad altri plessi giurisdizionali (sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale; in termini, cfr. altresì sentenze nn. 14 e 62 del 2024 di questa Sezione Giurisdizionale, alle cui motivazioni sul punto, nonché alla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, si fa integrale rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C.).

Ebbene, su tale punto pregiudiziale il Collegio reputa di confermare l'orientamento già espresso, in particolare, nelle più recenti pronunce di questa Sezione Giurisdizionale (nn. 14, 46 e 62 del 2024, cit.), in cui si è considerato in proposito che, pur nella consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti sulla sussistenza o meno della giurisdizione contabile in materia di reddito di cittadinanza -in particolare, della decisione n. 468/2022 della Sez. II d'Appello di questa Corte dei conti che si è espressa positivamente sul punto, in riforma proprio di una decisione di questa Sezione Giurisdizionale- nondimeno, in linea con l'orientamento di questa Sezione espresso in diverse sentenze non appellate e passate in giudicato (nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021) la giurisdizione viene ritenuta non sussistente, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nelle surrichiamate decisioni di questa Sezione Giurisdizionale è stata esclusa la sussistenza nelle fattispecie analoghe a quella qui dedotta in giudizio, del rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio, dovendosi tale rapporto individuare *"tutte le volte in cui un soggetto abbia ricevuto risorse pubbliche per realizzare un programma e, quindi, un interesse pubblico perseguito dall'amministrazione erogatrice"* (cfr. sent. n. 62/2024 di questa Sez. Giur., cit.). L'orientamento cui si ritiene anche in questa sede di doversi allineare, si basa sull'osservazione secondo cui il reddito di cittadinanza va inquadrato nella categoria dei meri sussidi; più in dettaglio, deve ad avviso del Collegio ritenersi che *"il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità*

pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante, investendo, per l'effetto, il Giudice ordinario della <potestas iudicandi> sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie" (cfr. sent. n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale).

Per le ulteriori considerazioni sul punto, si fa integrale rinvio, ex art. 39, comma 2, lett. d, C.G.C., alle motivazioni espresse dalla Sezione nelle tre recentissime pronunce già più volte richiamate (nn. 14, 46 e 62 del 2024), dove si osserva altresì, all'esito di lucidamente articolato percorso argomentativo che il Collegio fa integralmente proprio, che *"il percettore del reddito non risulta essere un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione. [...] è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare sicché non si può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza ed interesse pubblico"* (sent. n. 62/2024 di questa Sezione, cit.).

D. Conclusivamente, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 17 C.G.C. La definizione del giudizio con decisione su questione pregiudiziale consente, a mente dell'art. 31, comma 3, C.G.C., la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice Ordinario e compensa le spese di giudizio.

Nulla per le spese di sentenza.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.

Il Giudice estensore

Marzia de Falco

(Firma digitale)

Il Presidente

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 10/06/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)